

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2836-A Governo (*Seguito esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-A (*Seguito esame e conclusione*) 5

ALLEGATO (*Emendamenti*) 6

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 11.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.
C. 2836-A Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 17 novembre 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati tre emendamenti al disegno di legge in esame, riferiti all'articolo 3: l'emendamento 3.502 dei relatori, l'emendamento Contento 3.500 e l'emendamento Ceccacci Rubino 3.501 (*vedi allegato*).

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore per la III Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, auspica l'approvazione dell'emendamento 3.502 e dà conto dell'intesa raggiunta con i presentatori dei successivi due emendamenti per la definizione di una proposta emendativa ampiamente condivisa.

Manlio CONTENUTO (PdL), alla luce del complesso dibattito che si è svolto sul provvedimento, ritiene che la migliore soluzione di compromesso potrebbe essere realizzata sostanzialmente unificando in un unico testo il contenuto del suo emendamento 3.500 e quello dell'emendamento

Ceccacci 3.501. In particolare, fermo restando che la punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale, come previsto da entrambe le proposte emendative, si potrebbe aggiungere un distinto periodo che esclude altresì la punibilità quando l'intervento è considerato dal medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento. Sarebbe poi confermata la parte consequenziale dell'emendamento Ceccacci 3.501, che disciplina l'adozione del predetto regolamento e subordina l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 3 all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Roberto ANTONIONE (Pdl), *relatore per la III Commissione*, anche a nome dell'onorevole Mariarosaria Rossi, relatore per la II Commissione, ritenendo che la proposta dell'onorevole Contento sia idonea a sintetizzare il lavoro svolto dalle Commissioni ed offra una adeguata soluzione di compromesso, presenta l'emendamento 3.503 (*vedi allegato*), invitando i presentatori al ritiro degli emendamenti 3.500 e 3.501.

Manlio CONTENUTO (Pdl), alla luce della presentazione dell'emendamento 3.503 dei relatori, ritira il proprio emendamento 3.500.

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl), condividendo l'emendamento 3.501 dei relatori, ritira il proprio emendamento 3.501.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime il parere favorevole del Governo sugli emendamenti dei relatori 3.502 e 3.503.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che l'emendamento 3.503 dei relatori contenga adeguatamente i vari interessi implicati nella disciplina in esame. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole su tale emendamento.

Roberto RAO (UdC) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 3.503 dei relatori, rilevando come la relativa formulazione rappresenti un'adeguata mediazione tra le varie posizioni espresse.

Manuela REPETTI (Pdl) esprime soddisfazione per il clima collaborativo che ha contraddistinto il lavoro delle Commissioni.

Gabriele CIMADORO (IdV) con riferimento alla formulazione dell'emendamento 3.503 dei relatori, ritiene che, ai fini dell'emanazione del regolamento ivi previsto, il ministero competente dovrebbe consultare l'Ente nazionale della cinofilia italiana in luogo della Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani o comunque in aggiunta ad essa.

Manlio CONTENUTO (Pdl) non ritenendo opportuno che le Commissioni, dopo avere raggiunto un punto di mediazione ampiamente condiviso, riaprano il dibattito su questioni già affrontate e risolte, suggerisce all'onorevole Cimadoro di presentare eventualmente, nel corso dell'esame in Assemblea, un ordine del giorno volto ad impegnare il ministero competente a consultare anche l'Ente nazionale della cinofilia italiana prima di emanare il regolamento.

Il sottosegretario Francesca MARTINI dichiara di condividere il rilievo dell'onorevole Contento e preannuncia che il Governo sarebbe disposto ad accogliere un ordine del giorno così formulato.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sull'emendamento 3.503 dei relatori, la cui formulazione a suo parere concilia adeguatamente tutte le istanze emerse nel corso del dibattito.

Roberto ANTONIONE (Pdl), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del

relatore per la II Commissione, auspica la più ampia condivisione possibile da parte dei componenti le Commissioni sull'emendamento dei relatori 3.503.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ritiene che la proposta emendativa dei relatori possa contare in modo evidente su un largo consenso tra i colleghi presenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 3.502 e 3.503 dei relatori.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta delle Commissioni già convocata per oggi al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2836-A.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni I e XII hanno espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Mariarossaria Rossi per la II Commissione e onorevole Antonione per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva, anche a nome del presidente della III Commissione, onorevole Stefani, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno (C. 2836-A Governo).

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, dopo la parola: trattamenti aggiungere le seguenti: o a condizioni.

3. 502. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il quarto comma con il seguente:

La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale ovvero quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale.

3. 500. Contento, Ceccacci Rubino, Reppetti, Rao, Ferranti, De Angelis.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma, la punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale ovvero per salvaguardare il benessere di un singolo animale nei casi stabiliti da apposito regolamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Dopo l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, è inserito il seguente:

19-ter.1. — (*Regolamento*). — Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n 400, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani.

3. Il regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento è emanato anche in mancanza dei pareri.

all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al

regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 3.

3. 501. Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mancuso, Mannucci, La Loggia, Tortoli, Repetti, Cazzola, Barani, Bergamini, Bernardo, Bernini Bovicelli, Bertolini, Biancofiore, Boniver, Calderisi, Cassinelli, Centemero, Ciccioli, Cirielli, Costa, De Camillis, De Corato, Della Vedova, Del Tenno, Di Virgilio, Fallica, Fontana, D'Ippolito Vitale, Formichella, Frassinetti, Garofalo, Germanà, Gibiino, Girlanda, Granata, Lunardi, Malgieri, Mazzuca, Moffa, Pagano, Polidori, Ruben, Terranova, Vella.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il quarto comma con il seguente:

La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale. La punibilità è altresì esclusa quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Dopo l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del

codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, è inserito il seguente:

19-ter.1. – (*Regolamento*). – Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani.

3. Il regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento è emanato anche in mancanza dei pareri.

all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 3.

3. 503. I Relatori.